



**CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA)
CREDITO COOPERATIVO
SOCIETA' COOPERATIVA**

**REGOLAMENTO
ASSEMBLEARE
ED
ELETTORALE**

- Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 17/11/2018.
- Modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 21/05/2022.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

1.1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle Cariche Sociali della Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) - Credito Cooperativo - società cooperativa.

1.2. All'interno del presente Regolamento, l'espressione:

- “**Capogruppo**” indica Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
- “**Cariche Sociali**” indica le cariche a componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società;
- “**Contratto di coesione**” indica il contratto stipulato ai sensi dell'art. 37-bis, comma 3, lettera b), del TUB;
- “**Presidente**” indica il presidente dell'assemblea;
- “**Regolamento**” indica il presente regolamento assembleare ed elettorale;
- “**Società**” indica la Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) - Credito Cooperativo - società cooperativa;
- “**Testo Unico Bancario**” o anche “**TUB**” indica il D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche o integrazioni.

CAPITOLO II - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

2.1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26.2. dello statuto sociale e può altresì disporre l'affissione e/o l'invio dell'avviso di convocazione con le modalità previste dall'art. 26.4. dello statuto sociale.

2.2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2.3. L'adunanza dell'assemblea si svolge, preferibilmente, in un luogo dislocato all'interno della zona di competenza della Società come individuata all'art. 4.2. dello statuto sociale. Il luogo prescelto per l'adunanza assembleare deve essere idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, prenderanno parte all'adunanza.

2.4. Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea ai sensi dell'art. 27.6. dello statuto sociale ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

2.5. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 3

3.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 28.1. dello statuto sociale.

3.2. Il Presidente può avvalersi, per la verifica dei partecipanti e di quanto altro egli ritenga opportuno, della collaborazione del personale della Società.

3.3. Non possono essere utilizzati dalle persone partecipanti all'adunanza strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari senza specifica autorizzazione del Presidente.

Articolo 4

4.1. All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci ed i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'art. 27.1. dello statuto sociale.

4.2. Possono inoltre intervenire in assemblea e prendere la parola, senza diritto di voto, i soggetti indicati all'art. 27.5. dello statuto sociale.

Articolo 5

5.1. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, salvo quanto previsto all'art. 6.3. che segue, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

5.2. La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società può essere esercitata esclusivamente presso le succursali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.

5.3. Le deleghe devono essere depositate presso il Centro Direzionale della Società entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza.

5.4. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Articolo 6

6.1. In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà ovvero i tutori dei minori stessi.

6.2. I rappresentanti dei soci minori di età e dei soci diversi dalle persone fisiche non sono eleggibili in tale loro veste alle Cariche Sociali.

6.3. Fermo quanto previsto al precedente art. 5.1., gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società possono rappresentare i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti.

Articolo 7

7.1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, ad opera degli incaricati della Società, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverse indicazioni fornite nell'avviso di convocazione.

7.2. Il personale della Società incaricato dal Presidente registra l'intervento del socio in assemblea nonché delle eventuali deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 5 che precede anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici.

7.3. In caso di contestazione sulla legittimazione del socio ad intervenire in assemblea ovvero sull'esercizio del diritto di voto decide il Presidente.

Articolo 8

8.1. Verificato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dall'art. 29.1. dello statuto sociale, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori. In caso contrario, trascorsa un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il Presidente proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

8.2. Per l'assemblea straordinaria, ove anche in seconda convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo richiesto dall'art. 29.1. dello statuto sociale entro e non oltre due ore dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il Presidente proclama deserta l'assemblea e il consiglio di amministrazione provvederà a convocare nuovamente l'assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni.

8.3. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto nell'assemblea medesima.

8.4. Il socio che esce dai locali assembleari si considera comunque presente a meno che costui non faccia registrare la propria uscita al personale incaricato dal Presidente. In tal caso viene registrato anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 9

9.1. Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

9.2. Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea.

9.3. Il Presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori. In caso di elezione delle Cariche Sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

Articolo 10

10.1. I lavori dell'assemblea si svolgono, di regola, in un'unica adunanza.

10.2. Il Presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dallo statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità, purché l'assemblea non si opponga, e fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori, che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

CAPITOLO III - DISCUSSIONE

Articolo 11

11.1. Il Presidente e, previo invito da parte del Presidente medesimo, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.2. Prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione oppure decidere di accorparle in gruppi omogenei.

Articolo 12

12.1. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

12.2. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

12.3. Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al Presidente, che regola la discussione.

Articolo 13

13.1. Il Presidente e, previo invito da parte del Presidente medesimo, gli amministratori, il direttore della Società o i rappresentanti della Capogruppo, se presenti, rispondono al termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione del Presidente, una volta esauriti tutti gli interventi sulla materia all'ordine del giorno oggetto di discussione.

Articolo 14

14.1. Ciascun socio ha la possibilità di intervenire una volta soltanto su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata, se consentita dal Presidente.

14.2. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il tempo di intervento a disposizione di ciascun socio che, di regola, non è superiore a cinque minuti.

14.3. In prossimità della scadenza del tempo di intervento del socio, il Presidente lo invita a concludere. Ove il socio non concluda spontaneamente il proprio intervento il Presidente, trascorso il tempo stabilito per il singolo intervento, provvede ai sensi del successivo art. 15.2., punto a).

Articolo 15

15.1. Al Presidente spetta il compito di mantenere l'ordine in assemblea ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari.

15.2. Il Presidente può togliere la parola al socio ovvero ai soggetti di cui al precedente art. 4.2. nei casi seguenti:

- a) qualora parlino senza averne facoltà o continuino a parlare dopo che sia trascorso il tempo loro assegnato;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui pronuncino frasi sconvenienti od offensive;
- d) nel caso di incitamento alla violenza ovvero al disordine.

15.3. Il Presidente può disporre brevi sospensioni della seduta, motivando la relativa decisione.

Articolo 16

16.1. Qualora uno o più soci ovvero i soggetti di cui all'art. 4.2. che precede impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, gli stessi saranno richiamati dal Presidente all'osservanza del presente Regolamento.

16.2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dal luogo della riunione per tutta la fase della discussione ovvero per una sola fase dei lavori assembleari. In tale eventualità, nel caso del solo socio, questo può appellarsi all'assemblea che delibera a maggioranza.

Articolo 17

17.1. Esauriti tutti gli interventi, le eventuali repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

17.2. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessuno dei partecipanti all'adunanza potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto sociale o del presente Regolamento, connesse alla trattazione dell'argomento appena discusso.

CAPITOLO IV - VOTAZIONI

Articolo 18

18.1. Prima di dare inizio alle votazioni il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati eventualmente esclusi a norma dell'art. 16.2. che precede.

18.2. I provvedimenti di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 19

19.1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

19.2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero l'articolo dopo averne verificata la coerenza interna oltre che la conformità alle disposizioni eventualmente fornite dalla Capogruppo.

Articolo 20

20.1. Le votazioni in assemblea hanno luogo, di norma, in modo palese.

20.2. Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

20.3. Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 30.1. dello statuto sociale, l'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci astenuti.

20.4. La votazione, in presenza di assemblea validamente costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal numero dei voti espressi, anche se inferiore al quorum costitutivo.

Articolo 21

21.1. L'esito delle singole votazioni è comunicato di volta in volta dal Presidente all'assemblea.

21.2. Il Presidente può disporre che le votazioni per le Cariche Sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso Presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni.

Articolo 22

22.1. Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del Presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale.

22.2. Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, contrari e astenuti. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

22.3. Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello ovvero dichiarando di astenersi e la risposta - affermativa, negativa ovvero di astensione - viene contemporaneamente annotata dal segretario.

Articolo 23

23.1. Le votazioni in assemblea possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle Cariche Sociali.

23.2. In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato devono essere preventivamente determinati dal consiglio di amministrazione della Società, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio.

23.3. I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il Presidente dichiara aperta la votazione.

23.4. Il sistema elettronico deve consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione deve essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario e, se consentito, astenuto, espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione devono indicare il numero totale dei votanti, il numero delle schede bianche, il numero delle schede nulle e il numero complessivo dei voti ricevuti da ciascun candidato.

23.5. In caso di voto elettronico, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 27 del presente Regolamento, mentre l'art. 28 del presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPITOLO V - ELEZIONE CARICHE SOCIALI. MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

Articolo 24

24.1. Il presente capitolo V e i seguenti sono volti a disciplinare, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale della Società e fermi restando i poteri e le prerogative della Capogruppo:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
- b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
- c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali.

24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.

24.3. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.

24.4. Almeno novanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al Contratto di coesione ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del

Contratto di coesione e della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti delle Cariche Sociali.

24.5. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

24.6. Il consiglio di amministrazione, nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione, ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7. e 31.5. del presente Regolamento. Ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 25

25.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno sessanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da tre persone, diverse dai consiglieri, scelte anche tra il personale della Società.

25.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al Contratto di coesione ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.

25.3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali.

Articolo 26

26.1. All'elezione dei componenti delle Cariche Sociali si procede sulla base di candidature individuali.

26.2. A pena di inammissibilità, le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre e devono essere depositate presso il Centro Direzionale della Società almeno sessanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle Cariche Sociali.

26.3. Non sono ammesse candidature presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

26.4. Il modulo di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto dal candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno, per i candidati alla carica di amministratore, ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e le succursali della Società.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- a) curriculum vitae;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

26.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 26.1., 26.2., e 26.4. sono considerate come non presentate.

26.6. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al Contratto di coesione ed alla normativa applicabile nonché ad eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente del consiglio di amministrazione, una volta esaurite le formalità di cui al precedente art. 26.6. da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno quarantacinque giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso eventualmente conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

26.8. L'elenco di tutte le candidature di cui la commissione elettorale ha accertato la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale ai sensi del precedente art. 26.6. è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle Cariche Sociali nella sede sociale e nelle succursali della Società.

26.9. In apertura dei lavori assembleari, il Presidente indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti delle Cariche Sociali in forza del Contratto di coesione ovvero della normativa applicabile.

Articolo 27

27.1. Le schede per l'elezione delle Cariche Sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Ove ai fini dell'elezione delle Cariche Sociali si utilizzino schede separate per il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, tali schede devono essere predisposte in modo da renderle facilmente identificabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

27.2. Al momento delle verifiche di cui al precedente art. 3.2., salvo diversa disposizione del Presidente, ad ogni socio verranno consegnate tante schede di votazione delle Cariche Sociali quanti i voti a lui spettanti (voto proprio, eventuale rappresentanza di socio non persona fisica, eventuali deleghe ricevute) e dovranno riportare quantomeno il numero di iscrizione del socio nel Libro Soci.

27.3. Nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio dovrà esprimere il proprio voto entro il termine comunicato dal Presidente per la votazione.

27.4. Il Presidente può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea venga predisposto un numero adeguato di urne nelle quali deporre le schede votate.

Articolo 28

28.1. Le schede da utilizzare per l'elezione delle Cariche Sociali devono riportare l'indicazione dei nominativi dei singoli candidati in ordine alfabetico.

28.2. Il socio può esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati che intende votare.

28.3. Il socio non può esprimere, per ciascun organo sociale, un numero di voti maggiore a quello dei candidati da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) le schede che portano un numero di voti espressi inferiore a quello dei candidati da eleggere saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- b) le schede che portano un numero di voti espressi superiore a quello dei candidati da eleggere saranno considerate schede nulle;
- c) le schede che non riportano alcuna espressione di voto saranno considerate schede bianche.

CAPITOLO VI - NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI E REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI

Articolo 29

29.1. Ai sensi dell'art. 34.1. dello statuto sociale e in ossequio alle indicazioni della Capogruppo, il numero degli amministratori viene determinato in sette.

29.2. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.

29.3. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.

CAPITOLO VII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 30

30.1. Il Presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione dei relativi lavori, con l'ausilio degli scrutatori e del personale della Società.

30.2. Se nel corso dello scrutinio vi sono contestazioni, decide il Presidente.

30.3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti a norma dell'art. 22.2. che precede e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

30.4. Ultimato lo scrutinio ovvero conclusa la votazione per alzata di mano, il Presidente proclama i risultati.

Articolo 31

31.1. Per l'elezione delle Cariche Sociali, terminato lo scrutinio il Presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati elencati in ordine progressivo decrescente sulla base dei voti ricevuti ai sensi del precedente art. 28.

31.2. Risultano eletti alle Cariche Sociali i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra più candidati, si intende eletto il più anziano d'età ai sensi dell'art. 30.2. dello statuto sociale. In caso di parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletto il candidato risultato primo per numero di voti.

31.3. Se al termine delle votazioni la composizione collettiva dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con ulteriori candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elezione di cui all'art. 31.1. che precede.

31.4. Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati risultati eletti per ciascun organo sociale non è composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui al precedente art. 26.7., si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendoli con ulteriori candidati, secondo l'ordine di elezione di cui al precedente art. 31.1., su cui la Capogruppo medesima si sia espressa favorevolmente. A tal fine, si procederà escludendo i candidati eletti come ultimi, in ordine progressivo, secondo l'ordine crescente di elezione di cui al precedente art. 31.1.

31.5. Entro cinque giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al Contratto di coesione ed alla normativa applicabile.

31.6. Ove la Capogruppo dovesse comunque accertare che la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non è composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui al precedente art. 26.7., la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

31.7. Se la Società non adempie le richieste formulate dalla Capogruppo ai sensi del precedente art. 31.5., quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2., 34.3., 45.2. e 45.3. dello statuto sociale.

31.8. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà la Capogruppo - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale - in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2., 34.3, 45.2. e 45.3. dello statuto sociale.

Articolo 32

32.1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, qualora la Società abbia emesso azioni di finanziamento ai sensi dello statuto sociale, sottoscritte dalla Capogruppo nonché dai soggetti indicati dall'art. 150-ter del TUB, spetta a questi ultimi la nomina dei componenti delle Cariche Sociali secondo le disposizioni di cui all'art. 24.5. dello statuto sociale.

32.2. A tal fine, la Capogruppo e gli altri soggetti indicati dall'art. 150-ter del TUB, in persona dei propri legali rappresentanti, intervengono per la nomina dei componenti delle Cariche Sociali direttamente in sede di assemblea della Società.

CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33

33.1. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge, del Contratto di coesione e dello statuto sociale.

33.2. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.

33.3. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di iscrizione del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano nell'Albo dei Gruppi Bancari.